



COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO

PROVINCIA DI FERMO

Area Servizi al Territorio e alle Imprese

REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEI "CENTRI DEL RIUSO SOLIDALI"

(Approvato con deliberazione di C.C. n. del)

INDICE:

PREMESSA

- ART. 1 INQUADRAMENTO NORMATIVO**
- ART. 2 DEFINIZIONI**
- ART. 3 CAMPO DI APPLICAZIONE E FINALITA'**
- ART. 4 CARATTERISTICHE FUNZIONALI DEL CENTRO DEL RIUSO**
- ART. 5 REQUISITI DI ACCETTAZIONE COMPITI DELL'ENTE GESTORE**
- ART. 6 MODALITA' DI CONSEGNA**
- ART. 7 COMPITI DEL GESTORE**
- ART. 8 COMPITI DELL'OPERATORE ADDETTO AI " CENTRO del RIUSO "**
- ART. 9 ORARI DI APERTURA e FUNZIONAMENTO del CENTRO del RIUSO**
- ART. 10 PROVENTI, ONERI E RESPONSABILITA' DEL GESTORE**
- ART. 11 NORME DI COMPORTAMENTO E DIVIETI**
- ART. 12 DANNI E RISARCIMENTI**
- ART. 13 DISPOSIZIONI FINALI**

Allegati:

- Allegato n.1- " Scheda Anagrafica/Conferitore/ utente del Centro"
- Allegato n. 2 - "Modello di scheda di consegna";
- Allegato n.3 - "Scheda di ritiro materiale"
- Allegato n. 4 - "Tariffario controvalore per beni conferiti e numero massimo prelievi

PREMESSO che:

- il “CENTRO DEL RIUSO” nasce per rispondere in modo semplice e immediato all'esigenza di ridurre la produzione di rifiuti stimolando il riuso e il riciclaggio, nonché consumi più responsabili, ambientalmente e socialmente sostenibili;
- la direttiva europea sui rifiuti, la 2008/98/CE, pone particolare attenzione **sulla prevenzione**, confermata al vertice della gerarchia dei rifiuti, ed introduce **ex novo la nozione di “ riutilizzo”** operazione alla quale viene finalmente conferito uno spazio importante;
- il “Centro del Riuso” viene attrezzato per accogliere materiale usato il quale, anziché divenire inutile rifiuto, potrà tornare ad essere oggetto di interesse per altre persone.

ART. 1 – INQUADRAMENTO NORMATIVO

- D.lgs. n. 152/2006” Norme in materia ambientale”;
- D.M. 8 aprile 2008 “ Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall’art. 183, comma 1, lettera cc) del Dlgs. 152/2006 e s.m., così come modificato dal D.M. 30 maggio 2008;
- Direttiva Parlamento Europeo e Consiglio UE 2008/98/CE;
- L.R.n. 24/2009;
- Programma Regionale di Prevenzione della Produzione dei rifiuti, parte terza del Piano regionale per la gestione dei rifiuti approvato con Deliberazione consiliare n. 128/2015;
- “Linee regionali di indirizzo concernenti i Centri del Riuso Revoca delle DGR n.1793/2010 dalla Delibera della G.R. n. 764 del 18/07/2016”.

ART. 2 – DEFINIZIONI

In relazione alle successive disposizioni i termini sono utilizzati così come successivamente descritti:

Prevenzione: Le misure adottate prima che un bene sia diventato un rifiuto e che favoriscono la riduzione:

- ✓ della quantità dei rifiuti da avviare al recupero e/o smaltimento, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti, o l'estensione del loro ciclo di vita;
- ✓ degli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute dell'uomo.

Riutilizzo: Qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti, che non sono rifiuti, sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano concepiti.

Centro del Riuso: area recintata ed attrezzata, custodita durante gli orari di apertura, destinata all'attività di consegna e prelievo di beni usati.

Ente gestore: il soggetto incaricato dal Comune di Porto Sant'Elpidio per la gestione del “Centro del Riuso”.

Operatori addetti al Centro del Riuso: il soggetto o i soggetti incaricati dall'Ente Gestore, delle operazioni di ricevimento degli oggetti, di valutazione di controllo dell'integrità fisica e funzionale alle quali sono sottoposti i beni in accettazione al centro del Riuso, di informazione e di vigilanza sul regolare funzionamento del Centro.

Conferitore: privato cittadino, impresa o ente, associazioni, ecc.. residenti o aventi sede nel territorio di Porto Sant'Elpidio, che, in possesso di un bene usato ancora integro e comunque funzionante, lo consegna a titolo di donazione al Centro del Riuso affinché, mediante la cessazione a terzi o gratuita o con un'offerta libera, ne possa essere prolungato il ciclo di vita.

Utente: privato cittadino, associazione di volontariato, organismo no profit, istituto scolastico che preleva un bene dal Centro al fine di un suo riuso e che alla data della richiesta di prelevamento è in possesso dei seguenti requisiti, che devono essere posseduti congiuntamente:

- ✓ avere la residenza nel comune di Porto Sant'Elpidio;
- ✓ essere in regola con il pagamento della TARI (o altra tassa diversamente nominata ma equipollente).

È fatto assoluto divieto prelevare beni da parte di commercianti e/ o operatori dell'usato.

Il possesso dei detti requisiti **può essere** autocertificato ai sensi e con le forme di cui al D.P.R. n. 445/2000, che potranno essere verificati ed all' esito prese le inerenti decisioni.

ART. 3 – CAMPO DI APPLICAZIONE E FINALITA'

Il presente regolamento ha come obiettivo quello di disciplinare l'organizzazione e la gestione dei "Centri del Riuso Solidali", situati nel territorio di Porto Sant'Elpidio.

L'attivazione dei centri di riuso "solidale" persegue le seguenti finalità:

- raccogliere materiale usato che, anziché divenire rifiuto, potrà tornare ad essere oggetto di interesse per altre persone;
- contrastare e superare la cultura del "usa e getta" ;
- sostenere la diffusione di una cultura del riuso dei beni basata su principi di tutela ambientale e di solidarietà sociale;
- realizzare una struttura di sostegno a fasce sensibili di popolazione, come i cittadini meno abbienti, consentendo una possibilità di acquisizione, a **titolo gratuito**, di beni di consumo usati ma funzionanti ed in condizioni di essere efficacemente
- utilizzati per gli usi, gli scopi e le finalità originarie dei beni stessi;
- superare il fenomeno del rovistamento nei luoghi di conferimento dei rifiuti che espone a rischi di infortunio o di malattia coloro che cercano.

ART. 4 – CARATTERISTICHE FUNZIONALI DEL CENTRO DEL RIUSO

I Centri di Riuso Solidali del comune di Porto Sant'Elpidio possono essere costituiti da locali e aree coperte, presidiate ed allestiti, dove si svolge unicamente attività di consegna e prelievo di beni usati ancora utilizzabili e non inseriti nel circuito della raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati.

I centri del Riuso sono dotati di:

- a. Servizio di presidio per le operazioni di ricevimento e prima valutazione, controllo e valutazione dell'integrità fisica e funzionale del bene;

- b. servizio di catalogazione e di immagazzinamento del bene nelle scaffalature predisposte;
- c. Servizio di presidio per le operazioni di assistenza e di registrazione in fase di scelta e prelievo da parte dell'utente.

ART. 5 – REQUISITI DI ACCETTAZIONE.

Nel centro del Riuso sono accettati esclusivamente i beni di consumo ancora in buono stato (anche dal punto di vista igienico) e funzionanti che possono essere efficacemente riutilizzati per gli usi, scopi le finalità originarie. I beni ammessi:

- Piatti e posate;
- Oggettistica;
- Giocattoli;
- Libri;
- Indumenti;
- Mobili;
- Piccoli elettrodomestici (ferri da stiro, ventilatori, apparecchi per la cucina, televisori....);
- Divani;
- Biciclette;
- Reti materassi;
- Passeggini e Carrozzine;
- Telefoni e cellulari;
- Video registratori;
- Personal computer, stampanti ed altre apparecchiature informatiche.

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) sono ammesse al Centro del Riuso secondo le normative stabilite all'interno del decreto legislativo 49/2014 (attuazione direttiva 2012/19UE).

Non possono essere conferiti beni destinati alla rottamazione collegata ad incentivi fiscali.

ART. 6 – MODALITA' DI CONSEGNA

Il conferitore consegna il bene all'addetto del Centro del Riuso che lo prende in carico, previa verifica di conformità, e lo deposita all'interno dell'area preposta; la verifica di conformità viene effettuata dall'addetto del centro sulla base di criteri oggettivi legati all'effettiva appetibilità del bene. In mancanza dei requisiti necessari per l'accettazione del bene, sarà facoltà del conferitore rientrarne in possesso o, nel caso se ne voglia disfare, destinarlo a recupero/smaltimento secondo le modalità che regolano l'utilizzo dei Centri di Raccolta.

La consegna di beni devono essere portati all'interno del Centro direttamente dal conferitore, essendo esclusa ogni attività di facchinaggio da parte del gestore.

Il conferitore, all'atto della cessione, dovrà compilare una scheda nella quale dichiara di cedere gratuitamente il bene garantendone il buon funzionamento per gli usi, gli scopi e le finalità insite nella natura originaria del bene stesso.

E' facoltà del gestore del Centro non accettare tipologie di beni qualora ritenute non gestibili sotto il profilo dell'eccessivo ingombro e/o della sicurezza per il Centro o per gli operatori.

ART. 7- COMPITI DEL GESTORE

Gli addetti del Centro devono gestire il Centro del Riuso solidale nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Amministrazione Comunale.

Il gestore deve nominare il responsabile del centro del riuso, gli operatori addetti al ricevimento, al controllo e classificazione del bene consegnato e predisporre adeguati strumenti di comunicazione per informare correttamente **l'utenza circa gli orari di apertura, le tipologie dei beni conferibili, le norme di comportamento, le zone aperte al pubblico e quelle interdette e le modalità di scambio ed esposizione dei beni.**

Gli addetti del centro, effettuata la consegna, procedono alla compilazione della stringa di catalogazione del bene e all'attribuzione del relativo codice identificativo. All'interno del Centro del Riuso vengono adottate idonee procedure di contabilizzazione dei beni movimentati, per consentire il monitoraggio dell'attività. I dati relativi all'ingresso e all'uscita dei beni devono essere trasmessi annualmente alle strutture competenti della Regione e del Comune.

IL Gestore deve predisporre esplicita cartellonistica (consegnata dall'amministrazione comunale) in più lingue, ben visibile per dimensioni e collocazione e coordinare le attività che si svolgono all'interno del "Centro" occupandosi di impartire al personale addetto le disposizioni necessarie a garantire la corretta gestione dello stesso.

ART. 8 – COMPITI DELL'OPERATORE ADDETTO AI “ CENTRO del RIUSO “

Gli operatori del Centro del Riuso devono:

- organizzare tutte le fasi di consegna e ritiro dei beni per il buon funzionamento del centro;
- gestire le attrezzature presenti nel Centro necessari per catalogare i beni, per l'esposizione dei beni e alla gestione del magazzino;
- segnalare qualsiasi abuso dell'utenza o di estranei al soggetto gestore;
- provvedere alla compilazione di eventuali documenti relativi alla gestione del CENTRO del RIUSO;
- provvedere alla pulizia del centro ed alla manutenzione ordinaria delle attrezzature, nonché della recinzione perimetrale e dei locali di servizio ed uffici dedicati alle attività del personale;
- provvedere a segnalare tempestivamente eventuali anomalie e disfunzioni al fine di consentire l'intervento delle ditte specializzate incaricate delle operazioni di manutenzione straordinaria;
- chiudere il "Centro " in caso di necessità, su ordine dell'Amministrazione Comunale e/o del Responsabile;
- garantire la sicurezza degli ambienti di lavoro secondo la normativa vigente in materia.

ART. 9 – ORARI DI APERTURA e FUNZIONAMENTO del CENTRO del RIUSO

1. I beni possono essere conferiti presso il Centro nei giorni e negli orari stabiliti da appositi accordi tra Comune ed Ente Gestore, indicati sul cartello posizionato all'esterno e comunicati agli utenti attraverso idonei materiali informativi.
2. Durante l'orario di apertura è garantita la presenza del personale addetto che ha il compito di accettare, valutare lo stato ed il funzionamento del bene consegnato.
3. Tali beni saranno catalogati e sistemati e separati per tipologie nelle scaffalature.
4. Non è consentito l'accesso in giorni ed orari diversi da quelli stabiliti per l'apertura al pubblico, anche se il CENTRO dovesse risultare aperto per operazioni di manutenzione o altro.
5. Non è consentito l'accesso alle utenze che dovessero arrivare oltre l'orario di chiusura, anche se all'interno stanno ancora operando le utenze che hanno avuto accesso entro l'orario di apertura.

Resta inteso che:

6. E' fatta salva la facoltà del Comune di modificare i giorni e gli orari di apertura, temporaneamente o definitivamente, in relazione ad esigenze organizzative legate al miglioramento o alla razionalizzazione del servizio, dandone opportuna comunicazione agli utenti attraverso l'affissione di un avviso all'esterno del CENTRO e/o attraverso altre modalità stabilite dal Comune in accordo con l'Ente Gestore.
7. L'addetto al CENTRO, per eventuali sopravvenuti motivi di sicurezza, può temporaneamente vietare l'accesso alla struttura.
8. Gli utenti che prelevano i beni al CENTRO DEL RIUSO sollevano il Gestore ed i suoi operatori da ogni responsabilità diretta o indiretta dal loro uso proprio ed improprio;
9. **Dall'attività del CENTRO non può derivare alcun lucro, né può costituire vantaggio diretto o indiretto per l'esercizio di attività di privati svolte con fini di lucro, pertanto è vietato il prelievo di beni da parte degli operatori;**
10. **Il prelievo del bene è a titolo gratuito; è consentito accettare un contributo economico a titolo di offerta a favore del gestore.**

ART. 10 – PROVENTI, ONERI E RESPONSABILITA' DEL GESTORE

I proventi derivanti dal contributo economico offerto per i beni sono attribuiti al soggetto gestore del centro del riuso, a titolo di parziale ristoro delle spese di gestione del centro. Le spese ordinarie di gestione del centro del riuso sono a carico del soggetto gestore così come tutti gli adempimenti fiscali.

All'interno del Centro il gestore non può svolgere operazioni di trasformazione per il riutilizzo del bene.

La responsabilità degli spazi e delle attrezzature utilizzate sono in capo all'Ente gestore. Il gestore del centro non assume alcuna responsabilità in ordine al funzionamento dei beni consegnati.

ART. 11 – NORME DI COMPORTAMENTO E DIVIETI

Durante tutta l'attività del Centro nella procedura di acquisizione del bene da parte degli operatori gli utenti sono tenuti a rispettare le direttive del personale di sorveglianza.

In caso di comportamenti scorretti che possano mettere in pericolo l'incolumità fisica delle altre persone presenti o creare problemi al normale svolgimento delle operazioni di conferimento, l'operatore incaricato della gestione potrà allontanare l'utente indisciplinato senza che questi possa in nessun caso rivalersi.

ART. 12 – DANNI E RISARCIMENTI

1. Il Comune e l'Ente gestore non rispondono in alcun modo delle azioni dell'utente che arrechino danni a terzi.
2. **Gli utenti che prelevano i beni al CENTRO DEL RIUSO sollevano il Gestore ed i suoi operatori da ogni responsabilità diretta o indiretta dal loro uso proprio ed improprio;**

ART. 13 – DISPOSIZIONI FINALI

Per la gestione di eventuali casistiche o problematiche non contemplate nel presente regolamento di fa rinvio alle norme nazionali e regionali vigenti in materia.

Allegati:

- Allegato n.1- " Scheda Anagrafica/Conferitore/ utente del Centro"
- Allegato n. 2 - "Modello di scheda di consegna";
- Allegato n.3 - "Scheda di ritiro materiale"
- Allegato n. 4 - "Tariffario controvalore per beni conferiti e numero massimo prelievi

